



Iniziative di Prevenzione

Sicurezza a 360°

I nostri servizi

Indice:

- 1 - *Incarico RSPP*
- 2 - *Formazione lavoratori*
- 5 - *Prevenzione incendi*
- 6 - *Coordinamento della sicurezza nei cantieri*
- 8 - *Verifiche di impianti di messa a terra*
- 9 - *HACCP e analisi Chimiche-Batteriologiche delle acque e superfici*
- 11 - *Acustica ambientale*
- 12 - *Il rischio di scariche atmosferiche*
- 13 - *Bandiera Blu; Pratiche videosorveglianza (INL); Documentazione Covid*
- 14 - *Attestato prestazione energetica (APE)*
- 15 - *Sistemi di gestione*
- 17 - *Pratiche per sgravi contributivi Inail-OT23*
- 17 - *Strumentazione professionale a nostra disposizione*



Dal 1985 ad oggi

Iniziative di Prevenzione di Michele Mazzarri nasce nel 1985 a Procchio, frazione elbana.

Gli albori dell'attività professionale hanno preso le mosse dalla prevenzione incendi con le prime pratiche inerenti la messa in opera di serbatoi Gpl e i primi NOP.

Successivamente, grazie ad una proficua intuizione, Michele si avvicinò alle valutazioni fonometriche, acquistando il primo fonometro integratore dell'Isola d'Elba (1991).

Da lì a pochi anni, con l'arrivo delle prime Direttive Sociali dell'UE (in Italia convertite con il Dlgs. 626/1994 e Dlgs. 494/1996) Michele si fece trovare pronto per iniziare un percorso di alta specializzazione che vede IP ancora performante e centrale nella prevenzione infortuni dell'Elba e non solo.



Corso di formazione RLS, 1998

Con l'avvento del Dlgs. 81 nel 2008 si delinea più marcatamente la necessità di pianificare e gestire più sistematicamente la sicurezza delle aziende; proprio per affrontare con successo questa nuova scommessa, Iniziative di Prevenzione si affranca dalle vecchie logiche degli studi professionali classici, investendo in strumentazioni, conoscenza e fattore umano.

Oggi un organico di 9 professionisti* supporta a 360° le necessità aziendali in tutti i comparti dell'igiene e sicurezza.

Sicurezza a 360°

Brochure di approfondimento inerente
ai servizi aziendali offerti

Incarico RSPP

La nostra organizzazione, leader nelle attività connesse a **risk management e assessment**, si propone come partner affidabile e garantisce la massima professionalità nella risoluzione dei vostri problemi di sicurezza.

In particolare il nostro servizio può comprendere:

- **Riunioni periodiche** per essere valutate le azioni di miglioramento fatte e da fare.
- **Mirati corsi di formazione**, in cui i lavoratori saranno sensibilizzati e responsabilizzati sul tema della sicurezza, informati su obblighi e doveri e saranno infine fornite a tutti le basi, gli strumenti e l' appoggio necessario per un proseguimento coerente dell'attività.
- **Strutturazione del Servizio di Prevenzione e Protezione** e verifiche di carattere generale (organizzazione aziendale, reparti, mansioni , ciclo di produzione, report fotografici, etc)
- **Analisi strumentale di terminati luoghi di lavori** (agenti fisici, chimici, batteriologici).
- **Verifica delle attrezzature di lavoro**, macchine e impianti.

L'analisi approfondita dei rischi inerenti alla mansione ed attività contempla i seguenti possibili aspetti:

- Videoterminali
- Luoghi di lavoro
- Impianti elettrici
- Radiazioni
- Agenti cancerogeni
- Agenti chimici
- Agenti biologici
- Agenti fisici
- Movimentazione manuale dei carichi
- Dispositivi di Protezione Individuale
- Attrezzature e macchine



Particolare attenzione alla coincidenza della valutazione dei rischi con la stesura e la redazione dei diversi documenti che la compongono (quando necessari) :

- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** – DVR GENERALE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE (DUVRI)
- VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI
- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI
- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI CHE EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO
- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATORI A CONTRATTO FLESSIBILE
- PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO
- REDAZIONE DI PROCEDURE AZIENDALI MIRATE
- PREDISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI PER I LAVORATORI
- REDAZIONE DI PLANIMETRIE D'ESODO
- VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO ex D.M. 10/3/98
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO

- VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SCARICHE ATMOSFERICHE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MICROCLIMA
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE
- VALUTAZIONI DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI (C.E.M.)
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (R.O.A.)

Il fine di tutti i nostri servizi è quello di rendere consapevole il Datore di Lavoro ed informarlo di eventuali inadempienze dell'azienda rispetto alle normative sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 ed altre prescrizioni di legge) nonché **fornire consulenza ed indicare soluzioni praticabili**, relativamente alle misure di Protezione e Prevenzione da adottare, proposte di procedure ed analizzare possibilità di miglioramento (P.M.A.).

In particolare il nostro servizio comprende anche:

- Pratica per l'ottenimento di sgravi contributivi INAIL (OT23)
- Corsi di formazione
- Trasmissione di newsletter periodiche
- Assistenza gratuita in sede giudiziaria
- Decurtazione dei compensi presso la Camera di Conciliazione di Portoferraio (RES AEQUAE)

Fulcro di tutto questo contesto è l'innovativo contratto 81ALLINCLUSIVE, dove a fronte di un compenso annuale predefinito, la nostra organizzazione si assume l'impegno di realizzare ogni adempimento senza oneri aggiuntivi; il contratto 81ALLINCLUSIVE comprende la pratica INAIL OT23 per ottenere gli sconti previdenziali.

Formazione lavoratori

Presentiamo un catalogo completo di corsi per la sicurezza sul lavoro in base alle esigenze formative delle singole aziende.

Oltre alla formazione Generale, Specifica e HACCP , formiamo operatori rilasciando loro i patentini necessari per svolgere le varie mansioni.



PATENTINI ATTREZZATURE

L' accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 - concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione - dà attuazione all'articolo 73 del Decreto legislativo 81/2008 in riferimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento per le attrezzature di lavoro.

L'accordo del 2012 sancisce che in ordine all'organizzazione dei corsi di formazione è previsto:

- un modulo giuridico normativo: "può essere fatto una volta sola a fronte di attrezzature simili" e può essere svolto anche in modalità e-Learning;
- un modulo tecnico: "è specifico per ogni attrezzatura di cui all'accordo" e può essere svolto anche in modalità e-Learning;
- un modulo pratico: "è specifico per ogni attrezzatura di cui all'accordo" e può essere svolto solo con lezioni frontali.

Veniamo alle singole specifiche attrezzature trattate:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili:

"macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio".




- gru per autocarro: "gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno a una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, una trattoria o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo".



- gru a torre: "gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro".



- carrelli semoventi a braccio telescopico (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): "carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello".



- carrelli industriali semoventi (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): "qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile".



- **carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi** (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): "attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo con sedile".



- **gru mobile:** "autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità".



- **trattori agricoli o forestali:** "qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad uso agricole o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo".



- **macchine per movimenti terra:** escavatori idraulici; escavatori a fune; pale cariatrici frontali; terne; autoribaltabili a cingoli.



- **pompa per calcestruzzo:** "dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso".



Iniziativa di Prevenzione aderisce a Federsicurezza e collabora con la Confcommercio territoriale e la camera di conciliazione Res Aequae Adr.



Prevenzione incendi

I servizi offerti dallo specifico settore sono:

- **Consulenza Antincendio** per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti;
- **Progettazione antincendio per ottenimento di Parere di Conformità Antincendio o trasmissione di SCIA;**
- **Progettazione antincendio per manifestazioni di pubblico spettacolo;**
- **Redazione di Pratiche** e modulistica per gli iter di ottenimento del **Certificato di Prevenzione Incendi;**
- **Emissione di Certificazioni** ai sensi della ex Legge 818/84 ora DM 5/8/2011;
- Prove e verifiche di Idranti e Naspi ;
- **Valutazione del Rischio Incendio** ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998;
- **Elaborazione di Piani di Emergenza ed Evacuazione;**
- Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO BASSO;
- Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO MEDIO;
- Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO ALTO con Idoneità presso i VVF.

Le novità per la prevenzione incendi

Il DPR n° 151/2011, opera una sostanziale rivisitazione della disciplina di prevenzione incendi.

In particolare lo schema di regolamento, in base al principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I al regolamento ed assoggettate a una disciplina differente in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: le attività appartenenti alla categoria A, pur essendo soggette a norme tecniche non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità e quindi non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro 60 giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando dei Vigili del Fuoco effettua sempre il controllo entro 60 giorni.



Coordinamento della sicurezza nei cantieri

Qui di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i servizi erogati da INIZIATIVE DI PREVENZIONE per l'area di attività "Sicurezza Cantieri".

Assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Progettazione

art. 91 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

L'incarico prevede le seguenti attività:

- Predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- Predisporre il fascicolo tecnico dell'opera (FTO);
- Effettua la stima dei costi per la sicurezza, con riferimento ove possibile ai prezzi vigenti, ovvero a prezzi formulati in base a documentata analisi di mercato.
- Predisporre il cronoprogramma dei lavori (programma lavori) finalizzato all'individuazione delle attività che si svolgono separatamente o congiuntamente.

Assunzione dell'incarico di Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

art. 92 D. Lgs. 81/08 s.m.i.

L'incarico prevede le seguenti attività:

- Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani e delle relative procedure di lavoro;
- Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- Organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Proporre al committente, in caso di gravi inosservanze, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Assunzione dell'incarico di Responsabile dei Lavori e di assistente Responsabile dei Lavori

Art. 90 D. Lgs. 81/08 s.m.i.

- Per conto del Committente si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previsti dalla legge;
- Determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- Designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- Comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
- Assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- Trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- Verifica l'idoneità delle imprese secondo quanto previsto all'Allegato XVII.

Predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, art.100 D.Lgs. 81/08 s.m.i., attraverso l'individuazione dei rischi delle singole fasi di lavoro e delle fasi interferenti, delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure di lavoro a cui attenersi nella realizzazione delle opere e durante l'espletamento delle attività interferenti e l'individuazione degli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta e/o sconti.

Predisposizione del Fascicolo Tecnico dell'Opera

Predisposizione del Fascicolo Tecnico dell'Opera, art. 91 D. Lgs. 81/08 s.m.i., attraverso l'individuazione di componenti, manufatti e/o impianti che necessitano di manutenzione, secondo i contenuti dell'allegato XVI del D. Lgs. 81/08.

Il Fascicolo è finalizzato all'individuazione dei rischi ad alle relative misure di sicurezza durante la manutenzione dell'opera.

Predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza

Predisposizione del Piano Operativo e/o Sostitutivo di Sicurezza, art. 89 D.Lgs. 81/08, esso consiste nell'individuazione dei rischi dell'opera da realizzare in relazione all'organizzazione (logistica, attrezzatura, organizzazione dei lavori, procedure esecutive) dell'appaltatore, secondo i contenuti dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Predisposizione del Lay-out


Predisposizione del Lay-out di cantiere indicando percorsi, ingressi, viabilità, interferenze fra gru, posizionamento servizi, depositi, ecc..

Consulenze

Servizi di consulenza sulla conformità delle opere provvisorie, macchine, attrezzature, impianti, organizzazione del cantiere, procedure di sicurezza, verifiche e controllo check-up.

Inoltre

- Redazione piano di montaggio uso e smontaggio Ponteggio (PIMUS) art. 134 D.Lgs. 81/2008;
- Organizzazione corsi di formazione per addetti al montaggio dei ponteggi;
- Organizzazione corsi di formazione per addetti edili;
- Organizzazione di corsi tematici (gruisti, carrellisti, preposti, etc..);
- Assistenza totale in tema di sicurezza nei cantieri temporanei.
- Redazione dell'elaborato tecnico della copertura secondo il DPGR 23/11/2005 n° 62/R.



Verifiche di impianti di messa a terra

Campo di applicazione del DPR n° 462-2001

Il DPR n° 462 del 22.10.2001 disciplina i provvedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, dove vi è almeno un lavoratore o ad esso equiparato, attribuendo:

1. all'elettricista esecutore dell'impianto l'azione omologativa attraverso la dichiarazione di conformità;
2. all' INAIL il controllo a campione;
3. al datore di lavoro attraverso la ASL o un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, la verifica periodica biennale o quinquennale.

Significato e scopo delle verifiche

Secondo il DPR 462/2001, come citato precedentemente, spetta al datore di lavoro sottoporre gli impianti a verifiche periodiche effettuate da ASL o ad Organismi Abilitati.

Il DPR n° 462-2001, nell'art. 4, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell'impianto e far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione degli impianti elettrici installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; in tutti questi ultimi 3 casi la periodicità è biennale.

Caratteristiche degli impianti con periodicità biennale

Gli impianti da sottoporre, da parte del datore di lavoro, a verifica biennale sono essenzialmente di queste caratteristiche:

- Per impianti in cantieri devono intendersi quelli installati in cantieri temporanei e mobili, quali quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, art. 704.1 (Titolo IV del Dlgs. n° 81/2008)
- Per impianti in locali adibiti ad uso medico devono intendersi quelli installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici e i solarium, gli studi veterinari, etc.. come definiti nella norma CEI 64-8/7-V2, sezione 710
- Per impianti nelle attività agricole e zootecniche devono intendersi quelli definiti nella norma CEI 64-8/7, sezione 705
- Per impianti nelle industrie ad alto rischio devono intendersi quelli installati in ambienti con rischio di esplosione classificati tramite il Dlgs. n° 81 del 9/4/2008 al Titolo XI, le attività della tabella A, punto 51, il DM 22/12/1958 e quelle elencate nella Direttiva Seveso
- Per gli impianti a maggior rischio in caso di incendio devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, sezione 751, quelli installati in ambienti che presentano in caso di incendio, un maggiore rischio rispetto agli ambienti ordinari (ad esempio le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi).

Validità delle verifiche

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR n° 462-2001 possono essere effettuate, esclusivamente da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, o in alternativa dalle ASL o dall'ARPA. Non sono valide quindi, ai fini del DPR n° 462/2001, le verifiche esercitate da professionisti o imprese installatrici (elettricisti).

Sanzioni

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal DPR n° 462/01 sono:

Arresto da due mesi a quattro mesi o ammenda da € 1320,00 a € 6.100,00 per l'art. 80, comma 4 del Dlgs. n° 81/2008.

Considerato che l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche è una inosservanza da contestare in sede di attività di vigilanza al datore di lavoro da parte della ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, etc. In ogni caso tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (soci, amministratore, presidente, etc.).

Conclusioni

INIZIATIVE DI PREVENZIONE, dal 2005, è attiva sul territorio dell'Isola d'Elba come Direzione Tecnica dell'Organismo Abilitato Ministeriale VERIFICA SpA, e resta a disposizione per ulteriori informazioni nei confronti dei soggetti interessati all'importante adempimento.



Da gennaio 2020 gli importi di dette verifiche sono stabiliti dall'INAIL e quindi uniformati a livello nazionale .

HACCP e analisi Chimiche-Battereologiche delle acque e superfici

Storia e finalità dell'HACCP

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è stato introdotto nella legislazione di numerosi Paesi del mondo ed è stato ripreso dall'Unione Europea e in Italia. Il sistema HACCP venne introdotto negli anni '60 negli USA per garantire la sicurezza degli alimenti destinati agli astronauti della NASA e non rischiare l'esito della missione a seguito di una banale intossicazione alimentare. Industria alimentare e NASA pensarono ad un sistema di tipo preventivo in grado di fornire le maggiori garanzie di sicurezza rivolgendo il controllo sulla qualità dell'alimento al processo produttivo.

Valutazione dei pericoli, misure di controllo

L'applicazione dell'HACCP nasce dall'esigenza di garantire la salubrità delle preparazioni alimentari cambiando approccio, cioè passando da un controllo a valle del processo produttivo, sul prodotto finito, a un controllo invece del processo produttivo in ogni sua fase, individuando i rischi che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e attuando misure preventive per tenerli sotto controllo. L'azienda valuta i pericoli, stima i rischi e stabilisce le misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienico-sanitari.

Identificare gli stadi di rischio

L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi del sistema HACCP.

Obbligatorio per legge

L'HACCP è un obbligo di legge. L'operatore del settore alimentare ha l'obbligo e la responsabilità di organizzare e attuare l'HACCP nell'azienda in cui opera, attraverso le procedure descritte nel proprio manuale o piano di autocontrollo HACCP, che vengono periodicamente aggiornate.

Basi per l'elaborazione del piano HACCP

I principi sui quali si basa l'elaborazione di un piano HACCP sono i seguenti:

- analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
- individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
- decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
- individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
- riesame periodico e in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

Le nostre proposte sui corsi e i piani di autocontrollo

I corsi di formazione HACCP per alimentaristi, sostitutivi del libretto sanitario, da noi proposti, sono stati strutturati per permettere al discente di svolgere i programmi di studio (argomenti e tempi) previsti dalle normative regionali, attraverso l'interattività del nostro sito, così da poter, al termine del percorso formativo, rilasciare attestato ai sensi del regolamento CE 852/04

Piani di autocontrollo delle piscine

Le normative regionali hanno disciplinato gli obblighi anche nei confronti degli usi delle piscine per ciò che interessa alla salute e sicurezza delle acque.

Esami chimico-batteriologici

La nostra Organizzazione è in grado di eseguire mirati e validi esami chimico-batteriologici per queste tipologie di agenti:

1. acque da balneazione
2. acque potabili
3. acque da pozzi
4. tamponi superficiali per cariche batteriche
5. classificazione rocce e terre da scavo



Acustica ambientale

La nostra organizzazione è abilitata con la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale (ENTECA10801).



In particolare sono svolti i seguenti processi professionali:

1. **Valutazioni previsionali d'impatto acustico** per la realizzazione di nuove infrastrutture e nuovi insediamenti sportivi, ricreativi, produttivi, commerciali e polifunzionali (ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995);
2. **Valutazioni previsionali di clima acustico** per la realizzazione di scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e insediamenti residenziali posti in zone critiche, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995; Progettazione di interventi di risanamento acustico mediante installazione di barriere antirumore;
3. **Piani di monitoraggio acustico** ai sensi della Legge n. 447/1995 e del D.M. 16/03/1998;
4. **Piani comunali di zonizzazione acustica** ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, della Legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 14/11/1997;
5. **Piani comunali di risanamento acustico** ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dell'art. 7 della Legge n. 447/1995 - Progettazione di interventi di isolamento acustico per la difesa dai rumori negli edifici esistenti e di nuova costruzione (fonoisolamento di pareti e facciate, isolamento dai rumori di calpestio, da rumori di impianti) ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997;
6. **Verifiche di progetto dei requisiti acustici passivi degli edifici** ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997;
7. **Misura e valutazione del disturbo da rumore** ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e del D.P.C.M. 14/11/1997.
8. **Ruolo di CTP nei contenziosi** circa il disturbo acustico dei luoghi.

Documentazione e Formazione Privacy (DPGR 679/2016)



Le imprese devono fare innanzitutto una valutazione dei rischi per la tutela dei dati personali derivanti dalla propria attività.

Il nuovo GDPR distingue le aziende non solo in relazione alla loro attività ma anche per la dimensione, esentando le aziende più piccole da una serie di obblighi, salvo casi del tutto particolari, ad esempio dal registro dei trattamenti, dalla valutazione di impatto e dalla nomina di un DPO, cioè Data Protection Officer. E' opportuno rilevare che un'attenta **valutazione dei rischi circa il trattamento dei dati** implica una verifica dei punti critici con le conseguenti misure di controllo.

La nostra Organizzazione supporta le singole imprese producendo le nomine necessarie per i trattamenti dati, le comunicazioni rese necessarie, la formazione degli operatori a contatto con i dati e un registro dei trattamenti semplificato ad uso di tutte le aziende.

Il rischio di scariche atmosferiche

Gli edifici possono essere soggetti alla scarica di un fulmine con conseguenti danni a persone, animali e cose.

Fortunatamente nella maggior parte dei casi gli edifici risultano auto-protetti; tuttavia per esserne certi è necessario eseguire una accurata valutazione; inoltre va ricordato che l'edificio può essere soggetto ad una fulminazione indiretta ovvero si possono avere sovratensioni sugli impianti elettrici nonostante il fulmine non cada sull'edificio ma nelle vicinanze di esso o delle linee elettriche in ingresso.

A questo proposito è opportuno verificare quali danni economici può causare una sovratensione e se necessario installare dei dispositivi che rendano sicuro e protetto l'impianto. La possibilità di proteggere gli elettrodomestici, i macchinari e la protezione dall'incendio dei cavi elettrici è una componente da valutare per evitare danni economici. Nelle attività lavorative tale valutazione è richiesta dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08.

Dal 1 Marzo 2013 è in vigore la norma CEI EN 62305-2 (in sostituzione della versione 2006-4), che obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (artt. 17, 29 e 84), per gli edifici della propria attività.

Come indicato nell'art. 80 del D.Lgs. 81/08 **tutte le aziende hanno l'obbligo di valutazione del rischio di fulminazione** diretta ed indiretta.

Applicando la nuova norma viene definito il "rischio tollerabile" in funzione della stima del rischio (a cura del datore di lavoro) andranno individuate eventuali azioni da adottare.

In particolare:

- se i valori sono al di sotto del "rischio tollerabile" non si devono adottare particolari misure di prevenzione e protezione;
- se i valori sono uguali o al di sopra del "rischio tollerabile" il datore di lavoro deve prevedere ed adottare misure di prevenzione e protezione da scariche atmosferiche atte alla riduzione del rischio a valori accettabili.

Tra le misure di protezione da adottare vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Dal Decreto 81/2008 Art.29 comma 1 e 2:

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica (ovvero aggiornamento normativo), della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità indicati da decreto, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."



Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 81-10 V1, si può concludere che:

- La norma CEI EN 62305 - 2 è lo strumento che il Datore di Lavoro ha a disposizione per verificare l'auto protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi;
- Per i nuovi edifici si utilizza tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione;
- Per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedenti "il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 - 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla stessa norma"

Bandiera Blu

Preparazione delle pratiche utili per ottenere il riconoscimento della "Bandiera Blu", conferito dalla FEE alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e ai servizi offerti, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge, gli approdi turistici, l'educazione ambientale, la promozione di eventi ad alto valore ambientale. Tra i clienti serviti con successo citiamo il comune di Marciana Marina che ha ottenuto ben due bandiere blu (spiaggia ed approdo turistico).



Pratiche videosorveglianza (INL)

Iniziative di prevenzione segue le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza. Tali aziende hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.



Documentazione Covid

Prevediamo un pacchetto anti-covid che tra i principali servizi prevede una **valutazione del rischio biologico**, la stesura di un **protocollo anti-contagio** personalizzato, il **registro delle sanificazioni** e minimo **due tamponi di verifica circa l'attività di igienizzazione realizzata**.

La nostra Organizzazione completa l'assistenza con una costante informativa di newsletter in grado di raggiungere in poche ore la clientela a contratto, sulla base dell'emanazione di nuovi provvedimenti nazionali e regionali.

La documentazione si completa con una mirata cartellonistica da stampare che all'occorrenza può essere anche personalizzata.



Attestato prestazione energetica (APE)

L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

Quando va fatta la certificazione?

Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e nel DM in conformità alla direttiva europea, l'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno).

Chi redige l'APE?

L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (DLgs. 192/05). Dal 1 Ottobre 2015 la normativa promuove di redigere gli APE secondo organizzazione, controllo e metodi nazionali. Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere il perito industriale ed il geometra.

Come viene redatto?

Viene effettuata una analisi energetica dell'immobile, valutate le caratteristiche delle murature e degli infissi, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L' APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario.

Quanto costa?

Il costo di un certificato, come per altri servizi professionali, non è soggetto a tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti. Il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 170€ ed i 200€ a seconda della città e delle caratteristiche dell'unità immobiliare.

Perchè fare il certificato energetico?

L'APE è, come detto precedentemente, obbligatorio per legge. Le sue **principali finalità** sono:

1. Strumento per valutare la convenienza economica dell'acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici
 2. Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci
- Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:
- Aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell'edilizia ad alto risparmio energetico.
 - Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidride carbonica CO2.

Differenza tra APE (attestato di prestazione energetica) e AQE (attestato di qualificazione energetica)

Una prima importante differenza sta nel soggetto che redige il documento: l' AQE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori. Viene rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori. L' APE invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente.



Seconda differenza sta nel fatto che nell'AQE non è specificata la classe energetica dell'edificio. E' un documento che secondo il Dlgs. 311/06 doveva sostituire temporaneamente l'APE, in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici. In generale oggi l' AQE è un documento meno utilizzato del passato, viene richiesto solamente in fase di "fine lavori" dal direttore dei lavori.

Sistemi di gestione (SGSL)

Il Dlgs. n° 81/2008 sancisce, legittimandolo, il legame fra tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ed un modo di operare socialmente responsabile, riproponendo di fatto la necessità di una visione integrata e trasversale di **politiche e strategie orientate alla diffusione di una cultura della sicurezza**.

Emerge in modo evidente che per garantire luoghi di lavoro più sani e più sicuri sia necessario intervenire sui comportamenti dei lavoratori, ma sia anche importante sensibilizzare le imprese stesse, veicolando il messaggio che investire nella protezione della salute delle proprie risorse - il capitale umano - attraverso politiche attive di prevenzione, conduca a risultati significativamente rilevanti, da un punto di vista economico e sociale.

Quindi, una riduzione dei costi connessi all'assenteismo, un incremento della motivazione dei lavoratori o una diminuzione del turnover, una maggiore soddisfazione del cliente, il miglioramento della qualità ed una migliore immagine dell'impresa sono alcuni degli effetti positivi che ne possono derivare.

In un simile contesto, l'**INAIL**, che **ha avviato da tempo politiche a favore delle imprese che investono in salute e sicurezza e in sistemi di gestione aziendale socialmente responsabili**, propone la possibilità di accesso alla riduzione del premio assicurativo ed offre a quelle aziende che mostrano attenzione ai temi relativi alla salute e sicurezza, attraverso la realizzazione di interventi in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, particolari agevolazioni

Il Dlgs. n° 81/2008 inserisce per la prima volta in Italia nella legislazione di prevenzione infortuni il concetto che avere un comportamento socialmente responsabile e quindi adottare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) significa per le aziende la possibilità di sommare positivamente l'oscillazione per andamento infortunistico (premio annuale) fino a concorrere a **sconti complessivi che possono raggiungere il 40% dell'importo dovuto**.

Inoltre l'art. 30 del Dlgs. n° 81/2008 costituisce elemento propulsore all'adozione di un SGSL in quanto unico strumento riconosciuto per esimere efficacemente dalla responsabilità amministrativa

di cui al Dlgs. n° 231/2001 le aziende che abbiano avuto al loro interno un fenomeno di lesione colposa o di omicidio colposo.

Un SGSL è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale; la sua adozione, pur non essendo un obbligo di legge, offre la possibilità alle aziende di non incorrere nelle pesanti sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalla legislazione.

Il Dlgs. n° 81/2008 prevede che i modelli definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL del 2001 e alla BS-OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001) sono conformi ad essere esimenti dalle responsabilità prima richiamate.

Le principali sanzioni per le Imprese previste dal Dlgs. n° 231/2001, in aggiunta alle responsabilità individuali del Soggetto che ha commesso l'illecito, sono interdittive e pecuniarie.

Le prime possono consistere, per un periodo che può variare tra i 3 e i 12 mesi, in:

- Interdizione dell'esercizio dell'attività
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi
- Divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi
- Sospensione del DURC

Alle citate sanzioni interdittive si aggiungono le sanzioni pecuniarie che si rappresentano nella tabella sottostante, le quali possono essere aumentate fino ad 1/3 se l'Impresa abbia conseguito un rilevante vantaggio dalla commissione del reato accertato:

Tipologia di reato e azienda	Sanzione pecuniaria
Omicidio colposo commesso nelle imprese definiti dall'art. 55, comma 2, del Dlgs. n° 81/2008, tra le quali troviamo le aziende a rischio rilevante, le centrali termoelettriche e nucleari, le aziende dove si producono esplosivi, le aziende estrattive, le aziende edili, le aziende dove vi è un rischio biologico o cancerogeno in genere.	Da € 258.000 a € 1.549.000
Omicidio colposo in Imprese diverse da quelle del punto precedente (cioè tutte le altre)	Da € 64.500 a € 774.500
Lesioni colpose gravi o gravissime (> 40 giorni di prognosi accertata).	Da € 258 a € 64.500

Si può quindi fondatamente asserire che l'adozione di un efficace SGSL porta l'azienda ad ottenere rilevanti sconti INAIL, benefici di immagine e organizzativi ma soprattutto ad esentare la medesima da quanto previsionato dalla nuova legislazione di prevenzione infortuni.

IP Iniziative di Prevenzione ha, da oltre dieci anni, creato ed implementato SGSL conformi alla nuova disciplina, per le aziende che hanno voluto cogliere le molteplici interazioni e i relativi benefici di questo nuovo metodo di fare sicurezza.

OT23

L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/23), le aziende, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Iniziative di Prevenzione, dal 2003, assiste le aziende a contratto nell'ottenere questo interessantissimo sconto fiscale.

L'iniziativa prende le mosse dal Decreto n°38 del 2000 che ha obbligato l'INAIL a definire un percorso premiante per le aziende in regola con la normativa di prevenzione infortuni che abbiano realizzato interventi migliorativi sul tema in base ad un elenco delineato annualmente dall'istituto assicurativo pubblico.

Stante il fatto che il pacchetto proposto da Iniziative di Prevenzione per le aziende a contratto 81AL-LINCLUSIVE comporta l'automatica e completa messa in regola dell'azienda medesima, con poche e precise attività collaterali ciascun imprenditore riesce ad ottenere lauti risparmi assicurativi proporzionali alle percentuali dei premi pagati (ad esempio per la realtà edile vi sono ingenti risparmi, per l'attività alberghiera medi risparmi, per la realtà d'ufficio bassi risparmi).

Realizzata l'attività di screening, vengono quindi redatte le domande per l'ottenimento degli sgravi unitamente ai riferimenti degli interventi realizzati.

A seguire la matrice con gli sconti previsti sui premi da versare (piu' piccola è l'azienda maggiori sono le percentuali).

Lavoratori anno del triennio della PAT (N _{pat})	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Per i clienti INIZIATIVE di PREVENZIONE la pratica per ottenere questi sconti è GRATUITA.

Solo a titolo di rappresentazione economica di ciò può significare detto sconto, poniamo alcuni esempi:

- ditta edile con 5 lavoratori assunti 12 mesi: circa 3000 di sconto annuo;
- ditta commerciale con 8 lavoratori assunti 12 mesi: 1.200 di sconto annuo;
- ditta professionale (uffici) con 4 lavoratori assunti 12 mesi: 300 di sconto annuo;
- ditta manutenzione del verde con 2 lavoratori assunti 8 mesi: 900 di sconto annuo.

Strumentazione generale a nostra disposizione

- 1 - Analizzatore di impianti elettrici;
- 2 - Megger per le verifiche degli impianti di messa a terra;
- 3 - Fonometro integratore;
- 4 - Vibrometro a 3 assi con accelerometro;
- 5 - Luxometro;
- 6 - Analizzatore di campi elettromagnetici;
- 7 - Rilevatore di gas radon;
- 8 - Analizzatore di polveri sottili;
- 9 - Frequenzimetro;
- 10 - Strumentazione per la misurazione dei requisiti acustici passivi;
- 11 - Termometro infrarossi per impianti elettrici;
- 12 - Contatore Geiger;
- 13 - Rilevatore di monossido di carbonio.





Mazzarri Michele
Dott. Per. Ind. - Titolare



Covitto Matteo
Collaboratore diplomato
geometra



Amicizia Lucia
Collaboratrice diplomata
segretaria d'azienda



Signò Emanuele
Collaboratore diplomato
geometra



Gentini G. Mario
Collaboratore diplomato
perito tecnico



Mazzarri Jacopo
Collaboratore laureato in
disegno industriale



Tovoli Marcello
Collaboratore diplomato
geometra



Putoto Ruggero
Collaboratore laureato in
ingegneria industriale



Corsi Claudia
Collaboratrice laureata in
biologia molecolare



*Apri la fotocamera
e scansiona!*

